



COMUNE DI CANNALONGA

PROVINCIA DI SALERNO
Piazza del Popolo 84040 Cannalonga
Tel. 09744375 Fax 0974-4907
e-mail comune.cannalonga@libero.it
pec comune.cannalonga@asmepec.it



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 DEL 05.04.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E.F. 2024/2026(ART.58 DEL D.L.25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO IN L.6.8.2008,N.133)

L'anno 2024 addì CINQUE del mese di APRILE dalle ore 11,30 nella sala delle adunanze della Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA a seguito di convocazione sindacale del 22.03.2024 Prot. n. 1035, integrato con protocollo nr 1118/2024 del 29/03/2024 ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale approvato e vigente.

All'appello risultano:

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Carmine Laurito .

Dei Consiglieri Comunali sono presenti ed assenti i Sig.ri :

CONSIGLIERI	PRESENTI
LAURITO Carmine	SI
DI GREGORIO Giuseppe	SI
ANTUONI Carmine	SI
TANGREDI Alberto	NO
PASCA Elvira	SI
TANGREDI Carlo	NO
MAIESE Maria Carmela	SI

CONSIGLIERI	PRESENTI
DI NARDO Bonaventura	SI
CARBONE Nicola	NO
PIZZOLANTE Giuseppe	NO
TORRUSIO Francesco Maria	NO

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale :

- Presiede **il Dr Laurito Carmine** nella qualità di Sindaco
- Partecipa il segretario Generale Avv. Diana Positano. La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno



COMUNE DI CANNALONGA

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza del Popolo 84040 Cannalonga

Tel. 09744375 Fax 0974-4907

e-mail: comune.cannalonga@libero.it

pec: comune.cannalonga@asmepec.it



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E.F. 2024/2026(ART.58 DEL D.L.25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO IN L.6.8.2008,N.133)

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to -Geom. De Cesare Mario -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO/FINANZIARIO-
F.to Rag. Ramarro Liberato

Ad Iniziativa del:

<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco
<input type="checkbox"/>	Assessore al ramo
<input checked="" type="checkbox"/>	Responsabile del Settore

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali", del quale se ne riportano per estratto alcuni commi e precisamente:

– comma 1: «Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione omissis»;

– comma 2: «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, omissis »;

– comma 3: «Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.»;

– comma 4: «Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.»;

– comma 5: «Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.»;

– al comma 6 che la procedura prevista dall'art. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui all'art. 58 del D.L.n.112/2008;

– comma 7: «I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560»;

PRECISATO CHE a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte del II comma dell'art. 58 del D.L. L. 112/2008 come modificato dalla L. 133/2008, per contrasto con l'art. 117, III comma, della Costituzione, l'inserimento del bene nel piano e la previsione della destinazione urbanistica non costituiscono immediatamente variante allo strumento urbanistico generale e pertanto, così come precisato nella medesima pronuncia, "la destinazione urbanistica va determinata nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle norme vigenti";

DATO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 42, comma 2, lett. L) del D.Lgs. 267/2000, l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di "acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti

fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari”;

- per gli immobili compresi nel Piano, qualora gli stessi abbiano vetustà prevista per legge, è fatta salva la procedura di verifica dell'interesse culturale, ex art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTO CHE il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.M. 1/12/2015, dispone che “al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionale e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il Piano delle alienazioni e valorizzazione patrimoniale quale parte integrante del DUP”;

CONSIDERATO CHE il Piano di alienazione e valorizzazione oggetto della deliberazione consiliare riveste una prevalente funzione ricognitiva e programmatica, senza rappresentare un atto di disposizione conclusiva per la vendita o l'alienazione, risultando necessario ex art. 42, comma 2, lett. 1) del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL) un successivo atto deliberativo consiliare specifico avente effetto dispositivo traslativo;

CONSIDERATO CHE:

-l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale, nonché le destinazioni d'uso urbanistiche;

-l'inserimento degli immobili nel Piano ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

-contro l'iscrizione di beni nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

PRESO ATTO CHE le operazioni di valorizzazione o di alienazione dei beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali individuati nel presente Piano, non possono ritenersi possibili nel corso dell'esercizio finanziario, se non siano state comprese nel Piano stesso;

VISTI:

-l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, successivamente, sostituito dall'art. 33 bis, comma 7 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, come modificato dall'art. 27 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

-il D.lgs. 267/2000

-lo Statuto Comunale

PROPONE (A DELIBERATO)

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D. L. 112/2008 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del patrimonio comunale per gli anni 2024 – 2025 – 2026, Allegati 1/A, 1/B, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare la valorizzazione dei beni inseriti nei predetti allegati del Piano;

3. di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2024-2026;

4. di dare atto che il piano dovrà essere allegato al Bilancio di previsione 2024-2026;

5. di dare atto che gli immobili, inseriti nel Piano in argomento, sono classificati automaticamente come “patrimonio disponibile” ai sensi dell'art. 58 c. 2 del D. L. n. 112/2008 – convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – e di tale modifica dovrà essere dato atto nell'inventario immobiliare;

6. di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni non comporta l'obbligo dell'alienazione o valorizzazione, la cui concreta fattibilità rimane subordinata al perfezionamento dei procedimenti avviati o ancora da avviare;

7. di dare atto che le superfici riportate per ciascun immobile sono indicative e verranno compiutamente individuate in fase di redazione della stima ed eventuale frazionamento qualora ne ricorra l'ipotesi;

8. di dare atto che il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari è uno degli elementi che compongono la Parte 2 della Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (DUP);

9. di dare atto che l'elenco degli immobili, di cui al citato Piano, ha effetto dichiarativo della proprietà e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile;

10. di dare atto che contro l'inserimento del bene nel piano è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

11. di provvedere alla doppia pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 829 (829 - Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

1. Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 2. Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.) 828(Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.) del codice civile ;

12. di prevedere la pubblicazione del Piano anche sul sito internet del Comune di Cannalunga (www.comune.cannalunga.sa.it);
13. di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare della posizione organizzativa dell'UTC ;
14. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
15. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. N° 267/2000

oooooooooooo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E.F. 2024/2026(ART.58 DEL D.L.25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO IN L.6.8.2008,N.133)”** da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato ;

UDITI gli interventi sinteticamente riportati nel loro contenuto essenziale di :

SINDACO DR CARMINE LAURITO: Introduce l'argomento all'ordine del giorno illustrando in dettaglio la proposta all'ordine del giorno

RITENUTA la propria competenza a provvedere in materia;

Con il seguente risultato della votazione espresso in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti

UNANIME e FAVOREVOLE

DELIBERA

1. di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E.F. 2024/2026(ART.58 DEL D.L.25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO IN L.6.8.2008,N.133)”** da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato e, per l'effetto, di approvare, 1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D. L. 112/2008 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del patrimonio comunale per gli anni 2024 – 2025 – 2026, Allegati 1/A, 1/B, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di autorizzare la valorizzazione dei beni inseriti nei predetti allegati del Piano;
 3. di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2024-2026;
 4. di dare atto che il piano dovrà essere allegato al Bilancio di previsione 2024-2026;
 5. di dare atto che gli immobili, inseriti nel Piano in argomento, sono classificati automaticamente come “patrimonio disponibile” ai sensi dell'art. 58 c. 2 del D. L. n. 112/2008 – convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – e di tale modifica dovrà essere dato atto nell'inventario immobiliare;
 6. di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni non comporta l'obbligo dell'alienazione o valorizzazione, la cui concreta fattibilità rimane subordinata al perfezionamento dei procedimenti avviati o ancora da avviare;
 7. di dare atto che le superfici riportate per ciascun immobile sono indicative e verranno compiutamente individuate in fase di redazione della stima ed eventuale frazionamento qualora ne ricorra l'ipotesi;
 8. di dare atto che il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari è uno degli elementi che compongono la Parte 2 della Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (DUP);
 9. di dare atto che l'elenco degli immobili, di cui al citato Piano, ha effetto dichiarativo della proprietà e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile;
 10. di dare atto che contro l'inserimento del bene nel piano è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
 11. di provvedere alla doppia pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 829 (829 - Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
1. Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 2. Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.) 828(Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.) del codice civile ;

12. di prevedere la pubblicazione del Piano anche sul sito internet del Comune di Cannalunga (www.comune.cannalunga.sa.it);
13. di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare della posizione organizzativa dell'UTC ;
14. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
15. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. N° 267/2000 resa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti del seguente risultato:

UNANIME e FAVOREVOLE

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E.F. 2024/2026(ART.58 DEL D.L.25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO IN L.6.8.2008,N.133)**

IL SINDACO
F. t o Dr . Carmine Laurito

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. t o Avv. Diana Positano

D. Lgs. 267/2000 – Art. 49

UFFICIO SEGRETERIA - Visto: si esprime parere favorevole/contrario in ordine alla regolarità tecnica TECNICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL TECNICO COMUNALE

UFFICIO RAGIONERIA - Visto: si esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO in ordine alla regolarità contabile,

Il presente provvedimento non assume rilevanza contabile

Si attesta la regolare copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa.

IL RESPONSABILE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione :

è pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 60 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, legge n° 69/2009)

Dalla residenza comunale, lì , 12.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Diana Positano

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per sessanta giorni consecutivi dal 12.04.2024 ed è divenuta esecutiva in data oggi perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4, , del D. Lgs. N° 267/2000 in data essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione , ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D. Lgs. N° 267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 12.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Diana Positano